

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

Art. 52

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 2/1983 in materia di centri storici)

- 1.** All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo le parole << di Grado e di Sauris >> sono aggiunte le parole << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >> e dopo le parole << dei piani particolareggiati del Comune di Sauris >> sono aggiunte le parole << e del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno >>.
- 2.** In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione << nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo >>.